



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**  
**ESECUZIONI MOBILIARI**

Delega ai sensi dell'art. 534 bis c.p.c.

Il Giudice dell'esecuzione, visti gli atti della procedura esecutiva mobiliare di cui in epigrafe, sentiti gli interessati intervenuti all'udienza del giorno 18.12.2017 e sciogliendo la riserva ivi assunta; rilevato che risulta pignorata una partecipazione in società a responsabilità limitata; ritenuto pertanto di poter applicare per analogia l'art. 534 bis c.p.c., essendo la quota di tale tipo di società per alcuni aspetti assimilabile ai beni mobili registrati

**DISPONE**

la vendita della partecipazione societaria pignorata da La Sala Giorgia;

vista la relazione dell'esperto dott.ssa Barbara Pravettoni,

**DETERMINA**

il valore del compendio pignorato nel modo seguente:

**LOTTO UNICO Euro 34.000,00;**

**DELEGA**

al compimento delle operazioni di vendita l'avv. Francesco De Zuani con studio in Milano, via Festa del Perdono n. 1, che nomina altresì custode giudiziario della partecipazione pignorata, cui assegna, a titolo di fondo spese, la somma di Euro 1.000,00 che pone a carico del creditore precedente, con facoltà di chiedere un'integrazione in pari misura in caso di esaurimento.

**Il delegato provvederà quindi a:**

**A)** fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dal ricevimento del fondo spese per la presentazione delle offerte di acquisto;

**B)** fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;

**C)** stabilire il luogo e le modalità di presentazione delle offerte;

**D)** stabilire il modo e il termine di 60 giorni per il versamento del prezzo e delle spese di trasferimento, da effettuarsi su conto corrente intestato alla procedura;



**N. 6374/2016 R.G.E.**

**E)** redigere un avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico con indicazione della data fissata per la vendita senza incanto;

**F)** effettuare la pubblicità dell'avviso di vendita, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte di cui al punto B), per estratto, su almeno due siti internet che trattano anche della vendita di partecipazioni societarie e/o dei beni facenti parte del patrimonio sociale, con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi;

**G)** predisporre il decreto di trasferimento entro 45 giorni dal versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento oppure dare tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del prezzo;

**H)** prelevare dal conto intestato alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle imposte a carico dell'acquirente e per la pubblicità, nonché per restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato; il delegato è sin da ora autorizzato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura per compiere tali operazioni.

In mancanza di aggiudicazione o di istanze di assegnazione, si dispone sin d'ora che il delegato proceda a fissare nuova vendita ad un prezzo inferiore del **15%** a quello come sopra determinato secondo le modalità indicate; in caso di esito infruttuoso, il delegato procederà ad una ulteriore riduzione del **15%** e a nuova vendita sempre con le medesime modalità; in caso di avvenuto abbassamento del prezzo per due volte ed infruttuoso esperimento, il delegato provvederà ad informare il G.E. e i creditori, invitandoli a manifestare l'eventuale consenso ad ulteriori riduzioni del prezzo.

Si dispone, infine, che il creditore procedente provveda a notificare la presente ordinanza alla società, ai sensi dell'art. 2471, comma secondo, cod. civ.

Si comunichi.

Milano, 7 luglio 2018

IL G.E.  
dr. Marcello Piscopo

